CAMERA DEI DEPUTATI N. 2519

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AZZOLINI, CARRUS

Presentata il 24 marzo 1988

Abrogazione delle disposizioni in materia di soggiorno obbligato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, furono disciplinate dal Parlamento le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità. Tali disposizioni, in parte modificate con leggi successive, vennero poi estese con la legge 31 maggio 1965, n. 575, agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, nonché con la legge 22 maggio 1975, n. 152, alle persone implicate in azioni dirette a sovvertire l'ordinamento dello Stato o appartenenti ad associazioni politiche vietate.

In particolare, tra tali misure di prevenzione, ha richiamato continuamente l'attenzione pubblica quella consistente nell'imposizione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Tale misura, già prevista nell'ordinamento prerepubblicano e comunemente conosciuta come « confino », ha spesso provocato gravi situazioni di allarme sociale tra le popolazioni dei comuni interessati da tali provvedimenti.

È noto infatti che il soggiorno obbligato, data l'attuale possibilità di comunicazioni, non impedisce sicuramente alla persona colpita dal provvedimento di poter continuare nella condotta sociale che ha portato all'adozione dello stesso.

È da osservare, inoltre, che la misura di prevenzione in esame è adottata, ai sensi dell'articolo 3, 3° comma, della citata legge n. 1423 del 1956, « nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica ». Ciò comporta che le persone colpite da tali provvedimenti devono aver dimostrato comunque una condotta che sia indice di grave pericolosità.

Sono evidenti quindi i motivi di allarme sociale che l'invio di persone così

socialmente pericolose in soggiorno obbligato provoca nei comuni interessati.

È infatti, ormai accertato che tali misure, se da un lato non limitano efficacemente l'attività socialmente pericolosa dei soggetti colpiti, dall'altro inevitabilmente contribuiscono a diffondere attività illecite in zone precedentemente non interessate da fenomeni delinquenziali.

Da ciò discendono quindi le ragioni che inducono alla presentazione della proposta di legge in esame; si tratta di ragioni che partono dal convincimento, ormai obiettivamente radicato in molte comunità locali, che hanno dovuto ospitare persone inviate in soggiorno obbligato, che tale misura ha contribuito in misura notevole a diffondere nelle zone interessate attività delinquenziali prima sconosciute o del tutto irrilevanti.

A ciò è da aggiungere il disagio di tali comunità derivante dalla pratica impossibilità, per ovvi motivi, di procurare a tali persone occasioni di inserimento sociale, soprattutto al fine di far venire meno la condotta socialmente pericolosa. In questo modo, lo scopo preventivo di tale misura viene sostanzialmente eluso e i provvedimenti relativi raggiungono risultati opposti a quelli voluti dal legislatore.

Per quanto riguarda il testo della proposta di legge, l'articolo 1 abroga le disposizioni sopra citate e modifica il secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, abrogando le disposizioni che autorizzano il giudice, che concede la libertà provvisoria, ad imporre all'imputato di dimorare in un determinato comune. L'abrogazione di quest'ultima disposizione impedisce altresì l'applicazione di una tale misura anche agli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia preventiva ai sensi dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

L'articolo 2, da ultimo, in via del tutto transitoria, consente il perdurare per un periodo non superiore a tre mesi, dei provvedimenti precedentemente adottati ai sensi delle disposizioni abrogate, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti determinazioni, anche attraverso le altre misure di prevenzione previste dall'ordinamento vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'articolo 6 della stessa legge n. 1423 del 1956, come modificato dall'articolo 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché gli articoli 7-*bis* e 7-*ter* della stessa legge, come introdotti dall'articolo 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono abrogati.

2. Sono altresì abrogati il quinto e il sesto comma dell'articolo 5 e l'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3. Sono inoltre abrogate tutte le altre norme che prevedono o comunque richiamano la misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

4. Il secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1986, n. 8, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il giudice con la predetta ordinanza può vietare all'imputato di dimorare in uno o più luoghi. Questa prescrizione può essere revocata o modificata con un'altra ordinanza ».

ART. 2.

1. In via transitoria, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad avere efficacia i provvedimenti adottati anteriormente alla suddetta data, ai sensi delle disposizioni abrogate con la presente legge, fatta salva la revoca degli stessi o la loro sostituzione con provvedimenti concernenti altri obblighi o altre misure di sicurezza.